ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 13

Casi nei quali i testimoni possono, durante l'istruzione, essere sentiti con giuramento

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 360 del Codice penale per l'esercito puo', in sede di istruzione, sentire con giuramento il testimone, quando ritenga che la comparizione di questo in giudizio possa incontrare gravi difficolta' per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo, se compresi nelle liste, sono dispensati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruzione. Tuttavia, il presidente puo' ordinarne la comparizione, se il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile per motivi che egli reputi fondati.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	IV — Disposizioni riflettenti il procedimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-13-casi-nei-quali-i-testimoni-possono-durante-l-istruzione-essere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it